



COMUNE DI S. PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 - Cod. Fisc. 86000590785

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n° 10

PROT. N. 1529 del 11/07/2017

OGGETTO :MISURE DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DI TUTTE LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONE. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORE DI VETRO.

IL SINDACO

Considerato che in seguito ai recenti drammatici eventi verificatisi a Torino si è manifestata la necessità di intervenire a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni, di qualsiasi raduno di persone su aree pubbliche;

Vista a tal proposito la Circolare del ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai sindaci dal prefetto di Cosenza in data 29/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Considerato che la citata circolare prevede – tra l'altro- la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e Lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto che effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto che al fine della prevenzione e del contenimento dei rischi di cui sopra è necessario che le bevande, contenute nei recipienti sopra indicati, siano consumate solo all'interno e nelle aree di pertinenza degli esercizi pubblici, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ritenuto necessario vietare, nelle aree interessate dalla manifestazione, l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine e in altri simili che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità

Visti - la legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che ha modificato l'art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

Visti: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773; il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 "Riforma della Disciplina del Commercio"; la Legge 689 del 24/11/1981;

Dato atto che nell'adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione

al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Per i motivi sopra espressi, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 c.p. ;

ORDINA

Per tutto il periodo di svolgimento di ogni manifestazione pubblica e per i cosiddetti "pubblici eventi" nelle aree interessate dall'evento:

1. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
2. a chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' consentita la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 /08/2000 n.267.

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

San Pietro in Amantea
11/07/2017

IL SINDACO
Giacchino LORELLI

